

C12223 - SONEPAR ITALIA/ELETTROVENETA

Provvedimento n. 27614

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Sonepar Italia S.p.A., pervenuto in data 6 marzo 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Sonepar Italia S.p.A. (di seguito, Sonepar Italia) è una società attiva in ambito nazionale nel settore della distribuzione di materiale elettrico, prodotti per l'illuminotecnica e articoli correlati.

Sonepar Italia è partecipata al 100% e soggetta al controllo esclusivo di Sonepar Italia Holding S.p.A. (di seguito, Sonepar Italia Holding) a socio unico. Sonepar Italia Holding è una mera *holding* di partecipazioni che opera nel mercato interessato attraverso Sonepar Italia e Sacchi Giuseppe S.p.A., società operative al livello commerciale. Sonepar Italia Holding è a sua volta controllata dalla società di diritto olandese Otra N.V. (di seguito, Sonepar Italia, Sacchi Giuseppe S.p.A., Sonepar Italia Holding e Otra N.V., congiuntamente, il Gruppo Sonepar).

Nel 2017 il Gruppo Sonepar ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 21,2 miliardi di euro, di cui circa [10-20]¹ miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

Elettroveneta S.p.A. (di seguito, Elettroveneta o, insieme alle sue controllate, Gruppo Target) è una società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico in genere e, in particolare, a titolo esemplificativo, materiale di installazione, illuminazione, componentistica, cavi, etc. Elettroveneta è, nello specifico, specializzata nella distribuzione di materiale elettrico nei seguenti settori: automazione industriale, sicurezza e domotica, illuminotecnica e fotovoltaico ed efficienza energetica. Elettroveneta è presente nella distribuzione di materiale elettrico anche attraverso due società da essa controllate: Ferri COM S.r.l. (di seguito, Ferri) e H2A S.r.l. (di seguito, H2A), delle quali detiene il 100% del capitale sociale.

Elettroveneta detiene, inoltre, una partecipazione di minoranza nella società Findea S.p.A. consortile. Si specifica che al 31 dicembre 2018 Elettroveneta deteneva due partecipazioni di controllo in Oro Caribe S.r.l. e Sistema Automazione S.r.l., attualmente in fase di dismissione e che sono escluse dal perimetro di acquisizione oggetto dell'Operazione.

Le quote di Elettroveneta sono attualmente suddivise in parti non uguali tra persone fisiche (di seguito, i Venditori) e la stessa Elettroveneta.

Nel 2017 Elettroveneta ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a circa [100-495] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Sonepar Italia, del 100% delle partecipazioni al capitale sociale di Elettroveneta. A tale riguardo, le Parti hanno sottoscritto uno *Share Purchase Agreement* (di seguito, S.p.A.) relativo alla compravendita del 100% delle azioni di Elettroveneta, stipulato tra i Venditori e Sonepar Italia (in qualità di acquirente).

Ai comprensibili fini della protezione dell'investimento effettuato da Sonepar Italia, le Parti hanno concordato un obbligo di non concorrenza a carico dei Venditori della durata di 3 anni. Il predetto obbligo di non concorrenza ha un'applicazione geograficamente limitata al territorio italiano e riguarda specificamente le attività svolte dal Gruppo Target e dal Gruppo Sonepar, nonché le attività a queste ancillari o che comunque, per il loro oggetto, siano in concorrenza con le stesse.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato merceologicamente ai prodotti oggetto dell'impresa acquisita, geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

I mercati del prodotto interessati dalla presente concentrazione sono quelli della vendita e distribuzione all'ingrosso e della vendita al dettaglio di materiali elettrici³. In particolare, la distribuzione all'ingrosso comprende una vasta gamma di prodotti destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico.

I prodotti destinati al settore elettromeccanico comprendono: (i) i componenti utilizzati nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica (generatori, trasformatori, cabine elettriche, isolanti, batterie, pile, quadri di controllo); (ii) i materiali d'installazione (interruttori, spine, quadri, componenti per impianti elettrici, canalizzazioni, antenne e apparecchiature ausiliarie di telecomunicazione); (iii) i componenti elettrici, le macchine, i cavi e gli accessori per cavi (condensatori, macchine e accessori per cavi, cavi di energia, di segnalamento, cavi per telecomunicazioni, cavi ottici, cavi sottomarini); (iv) i componenti per la *building automation* (automazione delle porte e dei cancelli, videocitofonia, automazione degli edifici, controllo accessi, sistemi di allarme senza filo, rilevazione antincendio, rilevazione e gestione degli allarmi); (v) i componenti per l'illuminazione (apparecchi per interno sia per il settore residenziale sia per il terziario, apparecchi per esterno quali sorgenti luminose, componenti attivi e passivi per l'illuminazione, accessori per l'illuminazione).

I prodotti destinati al settore elettronico comprendono: (i) i componenti per l'automazione industriale (sistemi di controllo, strumentazione industriale di misura, sensori, codificatori, strumentazione da quadro e da pannello); (ii) i componenti elettronici (semiconduttori, circuiti integrati, circuiti ibridi, condensatori, induttori, connettori, relé elettronici, circuiti stampati, schede, componenti attivi e passivi).

Nel mercato dei materiali elettrici rientrano anche le materie prime per apparecchiature elettriche, le materie prime semilavorate in rame e sue leghe, i *patch panel*, i morsetti, le materie prime per cavi e prodotti elettrici.

La clientela della distribuzione all'ingrosso è costituita da diverse tipologie di soggetti, i quali utilizzano tali prodotti nell'ambito dello svolgimento della propria attività (in particolare, industrie, enti pubblici, quadristi e installatori elettrici piccoli, medi, grandi e specializzati).

Il mercato geografico

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei clienti e dell'importanza attribuibile alla prossimità dei punti vendita, dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione all'ingrosso in esame ha dimensione locale⁴. Sul mercato della distribuzione di materiali elettrici, i grossisti servono un'area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita al dettaglio, corrispondente ad un ambito provinciale o pluriprovinciale in quanto comprende una pluralità di comuni limitrofi. L'esatta delimitazione della dimensione geografica del mercato in esame dipende comunque da una varietà di fattori, quali la dimensione, le caratteristiche e l'attività dei clienti, la densità territoriale e la dimensione delle imprese attive nel settore.

Dimensione tipicamente locale assume invece la distribuzione al dettaglio⁵.

Effetti dell'operazione

Nel mercato della distribuzione all'ingrosso Elettroveneta opera in Lombardia (province di Cremona e Mantova), in Veneto (province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza), in Friuli Venezia Giulia (province di Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia), in Emilia Romagna (province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Rimini, Parma e Reggio Emilia), nelle Marche (province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata/Fermo e Pesaro – Urbino), in Abruzzo (province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) e in Molise (provincia di Campobasso). Anche il Gruppo Sonepar opera in Lombardia (provincia di Cremona), in Veneto (province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza), in Friuli Venezia Giulia (province di Pordenone, Udine e Trieste) e in Emilia Romagna (province di Bologna,

² [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

³ [Cfr. provvedimento AGCM n. 19749 del 9 aprile 2009, Caso C10023 – Comoli, Ferrari e C./GDT Elettroforniture e provvedimento AGCM n. 15557 del 31 maggio 2006, Caso C7710 – Sonepar Italia/Elettro Distribuzione.]

⁴ [Cfr. provvedimento AGCM n. 19749 del 9 aprile 2009, Caso C10023 – Comoli, Ferrari e C./GDT Elettroforniture e provvedimento AGCM n. 15557 del 31 maggio 2006, Caso C7710 – Sonepar Italia/Elettro Distribuzione.]

⁵ [Cfr. provvedimento AGCM n. 19749 del 9 aprile 2009, Caso C10023 – Comoli, Ferrari e C./GDT Elettroforniture e provvedimento AGCM n. 15557 del 31 maggio 2006, Caso C7710 – Sonepar Italia/Elettro Distribuzione.]

Ferrara, Modena, Piacenza e Rimini). Le quote di mercato delle Parti nell'ambito delle varie province interessate e delle varie regioni interessate sono riportate nella tabella 1⁶.

Tabella 1 – Quote di mercato di Elettroveneta e del Gruppo Sonepar nelle province di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Province	Quota di mercato Elettroveneta	Quota di mercato Gruppo Sonepar	Quota di mercato complessiva
Cremona	[1-5%]	[10-15%]	[10-15%]
Mantova	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
<i>Totale Lombardia</i>	[inferiore all'1%]	[20-25%]	[20-25%]
Belluno	[10-15%]	[5-10%]	[15-20%]
Padova	[5-10%]	[15-20%]	[25-30%]
Rovigo	[10-15%]	[10-15%]	[20-25%]
Treviso	[5-10%]	[10-15%]	[15-20%]
Venezia	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]
Verona	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]
Vicenza	[10-15%]	[10-15%]	[20-25%]
Pordenone	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]
Udine	[5-10%]	[1-5%]	[10-15%]
Trieste	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]
Gorizia	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
<i>Totale Triveneto</i>	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]
Bologna	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Ferrara	[1-5%]	[inferiore all'1%]	[1-5%]
Modena	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
Piacenza	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]
Rimini	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
Parma	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
Reggio Emilia	[1-5%]	[inferiore all'1%]	[1-5%]
<i>Totale Emilia Romagna</i>	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
Ancona	[10-15%]	[inferiore all'1%]	[10-15%]
Ascoli Piceno	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
Macerata/Fermo	[1-5%]	[inferiore all'1%]	[1-5%]
Pesaro – Urbino	[15-20%]	[inferiore all'1%]	[15-20%]
L'Aquila	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
Chieti	[1-5%]	[inferiore all'1%]	[1-5%]
Pescara	[10-15%]	[inferiore all'1%]	[10-15%]
Teramo	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
Campobasso	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
<i>Totale Marche, Abruzzo e Molise</i>	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]

Si rileva che in tutte le province interessate, così come in tutte le regioni interessate, Elettroveneta detiene quote inferiori al [15-20%] e il Gruppo Sonepar quote inferiori al [20-25%]. In seguito alla concentrazione, le quote

⁶ [Le quote di mercato riportate nella tabella 1 sono riferite al complesso delle vendite di materiale elettrico, senza operare una distinzione tra vendite all'ingrosso e al dettaglio, data la marginalità di queste ultime, sia, in generale, per il mercato, sia, in particolare, per le Parti. Tuttavia le Parti rilevano al riguardo che i dati presentati per ciascuna parte, laddove ipoteticamente epurati delle marginali vendite al dettaglio, non si discosterebbero in maniera sostanziale dai dati forniti.]

complessive delle Parti saranno inferiori al [25-30%]. Nella distribuzione al dettaglio, sia Elettroveneta sia il Gruppo Sonepar operano negli stessi ambiti geografici sopra riportati in cui svolgono attività di distribuzione all'ingrosso. Tuttavia, l'attività di distribuzione al dettaglio è per entrambe le società di rilevanza marginale. In tutti i mercati geografici provinciali sopra riportati, la quota congiunta di Elettroveneta e del Gruppo Sonepar sarà inferiore al 5%.

CONSIDERATO, altresì, che nei mercati della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di materiali elettrici nelle province e nelle regioni interessate sono presenti numerosi e qualificati operatori, quali Comoli Ferrari, Rexel Italia, il gruppo Wurth, il gruppo Comet e Barcella, la concentrazione comunicata non appare idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale nei mercati interessati;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo